

Allegato alla delibera C.C. n. 22
del 12.06.1991

DETERMINAZIONI CRITERI E MODALITA' PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI E
PRIVATI (Art. 12 Legge 7/8/1990 n. 241)

Art. 1

OBIETTIVI GENERALI

I presenti criteri sono individuati in esecuzione della legge 7/8/1990 n. 241 onde rendere sempre più trasparente l'attività amministrativa di questo Comune.

Vengono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi o benefici economici d altro genere a persone singole, famiglia, associazioni private ed enti pubblici.

ART. 2

CRITERI INFORMATIVI

I contributi, i benefici economici vengono erogati per il solo fine di rimuovere le cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare fenomeni di emarginazione, di disagio o di indigenza nonché per favorire attività culturali, sportive, e/o ricreative che riguardano la generalità dei cittadini o categorie determinate.

Nel quadro dei principi generali di cui al punto precedente il Sindaco e/o la Giunta Comunale propone la concessione di contributi in denaro o altra utilità economica:

1. ai cittadini residenti nel Comune
2. ai cittadini e stranieri che occasionalmente si trovano nel Comune per i quali sussistono condizioni di emergenza;
3. alle associazioni private con o senza personalità giuridica che proseguono attività assistenziali, culturali, sportive, religiose in favore della collettività senza distinzione di razza, sesso e religione, enti pubblici con finalità culturali, assistenziali ed educative.

Condizione indispensabile per l'erogazione dei contributi è la mancanza del fine di lucro sancito per statuto, o obiettivamente accertata.

ART. 3

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Tutti gli atti relativi alla erogazione dei contributi a singoli cittadini sono riservati. Conseguentemente la loro consultazione è consentita previa autorizzazione del Sindaco.

La consultazione è consentita senza specifiche autorizzazioni ai Consiglieri Comunali, ai funzionari di altri enti pubblici qualora agiscano per l'espletamento delle loro funzioni.

Essi sono tenuti al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 31 della legge 8/6/1990 n. 142.

ART. 4

CONDIZIONI E REQUISITI

L'erogazione di contributi o altre utilità economiche è rivolta alle generalità dei cittadini singoli o loro nuclei familiari che si trovino nello stato di bisogno da intendersi determinato dalla insufficienza del reddito familiare disponibile in rapporto alle esigenze minime vitali, non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano.

Per l'individuazione del reddito familiare di cui al precedente comma, si farà riferimento al parametro stabilito dalla legge per l'esenzione del pagamento dei tickets sanitari D.L. 382/1989 convertito in legge n. 8/1990.

In tal senso vengono individuate fasce di reddito (considerato minimo vitale) come da tabella allegata A), con la prescrizione che i valori in essa contenuti saranno aggiornate ogni anno a decorrere dal 1° Gennaio 1992.

Le tariffe a carico degli utenti da applicare in corrispondenza di ciascuna fascia di reddito sono le seguenti:

I Fascia :	20%	del	costo	del	servizio
II Fascia :	30%	"	"	"	"
III Fascia :	50%	"	"	"	"
IV Fascia :	70%	"	"	"	"
V Fascia :	80%	"	"	"	"
VI Fascia :	100%	"	"	"	"

Il criterio sopra esposto potrà essere utilizzato per tutti quei

servizi che hanno un costo espressamente definito (soggiorno climatico, servizi alla persona, ecc.)

Il contributo viene concesso altresì quando ricorrono circostanze anche al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, a causa dei quali i singoli o i nuclei familiari siano esposti al rischio di emarginazione.

ART. 5

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Ove non sussistono ragioni di inderogabile necessità gli interessati presentano domanda al Sindaco. La proposta d'intervento può essere avviata d'ufficio in caso di accertato bisogno o di inerzia dell'interessato.

Quando sussistono motivi di urgenza il Sindaco provvede alla erogazione di contributi o altri benefici economici "una tantum" in misura non superiore a f. 20.000 per singolo cittadino e f. 40.000 per nucleo familiare formato da più persone.

Resta salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 8/1/1986 n. 1.

ART. 6

CONTROLLI

Nel caso venga disposto in favore di privati cittadini l'erogazione in via continuativa di un contributo o altro beneficio economico l'Ufficio provvederà alla verifica della persistenza dello stato di bisogno con scadenza almeno semestrale.

In caso di variazioni delle circostanze l'ufficio dà immediata comunicazione al Sindaco motivando nuove proposte di intervento o la cessazione dell'intervento stesso.

L'erogazione di contributi ad Enti od Associazioni deve essere seguita dalla dimostrazione dell'impiego della somma ricevuta mediante presentazione al Comune di congrua documentazione.

ART. 7

CONTRIBUTI STRAORDINARI

La Giunta Comunale può erogare contributi "una tantum" per:

1. Manifestazioni straordinarie sportive, culturali, religiose ovvero che tendano a valorizzare le tradizioni popolari (quali, ad esempio, mostre riguardanti ricorrenze storiche o eventi sportivi straordinari).

CONTRIBUTI AD ENTI O ASSOCIAZIONI

Tutti i contributi previsti dai presenti criteri generali verranno erogati tenendo conto di:

- a) finalità dell'Ente o associazione richiedente.
- b) finalità della somma.

ART. 8

COMPETENZE

I contributi sono erogati previa deliberazione della Giunta Comunale, nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione e nel puntuale rispetto delle norme del presente Regolamento.

ART. 9

Il contributo per il funzionamento della Scuola Materna privata verrà erogato con le modalità ed i tempi prescritti dalla apposita convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 21 in data 12.06.1991

ANNO 1991

=====

I valori di cui alle tabelle 1 e 2 sono adeguati nella misura del 5,6% (variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT nel periodo Giugno 1989 - Giugno 1990, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 162 del 13.07.1990

TABELLA N. 1/ 1991

Componenti il nucleo familiare	Reddito familiare imponibile
1	7.237.000
2	9.641.000
3	12.045.000
4	14.449.000
5	16.854.000
6	19.257.000
7	21.662.000

TABELLA N. 2/ 1991

FASCE DI REDDITO FAMILIARE IMPONIBILE AI FINI FISCALI DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (L. x 1.000)

n. Componenti il nucleo familiare	1° Fascia da a	2° Fascia da a	3° Fascia da a	4° Fascia da a	5° Fascia da a	6° Fascia da a
1	0	7.237	7.432	8.919	10.399	11.892
2	0	9.641	12.338	14.806	17.274	19.742
3	0	12.045	15.864	19.037	22.210	25.382
4	0	14.449	18.949	22.739	26.528	30.318
5	0	16.854	22.033	26.440	30.847	35.254
6	0	19.237	24.971	29.965	34.960	39.954
7 e più	0	21.662	27.909	33.491	39.073	44.654